



REGOLAMENTO DISCIPLINARE

A.S. 2024-2025
REVISIONE DEL 20 marzo 2025

NORME GENERALI

La Scuola “Maria Ausiliatrice” è una **SCUOLA CATTOLICA SALESIANA**

L'alunno che ne chiede l'iscrizione aderisce al **progetto educativo**, ne condivide i principi e ha diritto ad una formazione spirituale, umana, culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno anche attraverso la partecipazione ad iniziative che rientrano nell'educazione integrale della persona nello stile salesiano (“buoni cristiani e onesti cittadini”). La famiglia sottoscrive il patto educativo di corresponsabilità all'atto dell'iscrizione e di conseguenza accetta il presente regolamento e come modalità ordinaria di comunicazione quella fruita tramite la **consultazione del registro elettronico**. Il presente regolamento individua i comportamenti degli studenti, interni ed esterni, dentro e fuori all'edificio scolastico, in ambiente digitale, anche fuori dall'orario scolastico, contrari al patto educativo di corresponsabilità, inteso quale dovere di osservanza del rapporto legale instaurato al momento della iscrizione tra lo studente e l'Istituzione Scolastica deputata all'erogazione del servizio scolastico. Pertanto costituisce infrazione disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dall'art. 3, c. 2 e seguenti del D.P.R. n. 249/98 così come modificato dal D.P.R. n.235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti) correlato con le disposizioni contenute nel presente Regolamento d'Istituto. Sono sanzionabili le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altri contesti esterni all'Istituto Scolastico, oltre a viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività sportive o culturali, stage interni o esterni, tirocini interni o esterni. La famiglia **è titolare** del diritto-dovere di educazione e d'istruzione, condivide con l'Istituto scolastico i nuclei fondanti dell'azione educativa. Lo studente **crece** nella lealtà e nel rispetto di sé e degli altri, **impara a riconoscere** gli errori e **ad assumersi** le proprie responsabilità; **evita** ogni forma di isolamento, linguaggio o comportamento non consono all'ambiente; **contribuisce** al buon funzionamento della Scuola attraverso suggerimenti e proposte.

La Scuola inoltre **offre iniziative** che rientrano nell'educazione integrale della persona nello stile salesiano. Il seguente regolamento vuole **garantire** una reale e responsabile partecipazione degli studenti alla vita della Scuola e **favorire** un dialogo costruttivo fra educatori e alunni, al fine di far emergere, crescere e maturare tutto il positivo presente in ogni giovane, secondo il “Sistema Preventivo” di don Bosco. A tal proposito, per una regolare gestione scolastica, i genitori **sono tenuti** ad un puntuale rispetto delle consegne e tempi indicati nelle comunicazioni scuola-famiglia, e **si impegnano** a partecipare ai diversi incontri promossi dalla scuola, dando l'apporto della loro presenza e della loro competenza educativa e culturale.

ART. 1 - INIZIO DELLA GIORNATA SCOLASTICA

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”. (D.P.R. 249/1998 Art. 3 Comma 1)

- a) Le lezioni hanno inizio **per tutti** al suono della campanella delle ore **8:10**
- b) **L'accesso alle aule deve avvenire almeno 5 minuti prima.**
- c) Si richiede di rispettare l'orario di inizio delle lezioni, esattamente dopo 5' di tolleranza alle ore 8:15:01 (ora indicata dal Totem) viene registrato “**Ritardo breve**”. L'accesso in aula verrà consentito **entro le ore 8:20**.
- d) Dopo tale orario, superati i 10' dal suono della campanella (ore 8:21) gli alunni dovranno attendere in porticato per accedere alla propria classe solo all'inizio della **seconda ora, alle 9:10** verrà annotata l'entrata in **RITARDO** (seconda ora) che dovrà essere giustificata sul libretto web del registro elettronico Spaggiari. In casi particolari il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche (d'ora in poi CAED) potrà ammettere in classe l'alunno direttamente al suo arrivo in presenza di idonea motivazione e specifica certificazione.

ORARIO SETTIMANALE	
1 ^a ora	8.10 - 9.10
2 ^a ora	9.10 – 10.00
3 ^a ora	10.00 - 10.50
Ricreazione	10.50 - 11.10

4 ^a ora	11.10 – 12.00
5 ^a ora	12.00 - 12.50
6 ^a ora	12.50 - 13.40
7 ^a ora	13.40 - 14.30

ART. 2 – ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

- a) Le assenze vanno giustificate tempestivamente, sul libretto web il giorno stesso in cui si riprende la frequenza e comunque non oltre la fine della settimana.
- b) Le mancate giustificazioni per assenze giornaliere ed orarie non risolte entro il termine di 30 giorni, vengono segnalate alle famiglie con una comunicazione della ViceCAED che richiederà la successiva entrata a scuola da parte dell'alunno solo se accompagnato da un genitore.
- c) Le famiglie sono tenute a comunicare anticipatamente al CAED e alla sua vicaria i motivi per cui l'alunno si dovrà assentare per un tempo prolungato, per ragioni diverse da malattia.
- d) I giorni impegnati in attività educative e formative particolari (outdoor educational, attività pastorale, viaggi culturali, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, uscite didattiche, ritiri spirituali, ecc.) sono a tutti gli effetti, giorni scolastici, perciò le eventuali assenze devono essere regolarmente giustificate.

ART. 3 – ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO

- a) Non è consentito all'alunno l'entrata a scuola dopo la seconda ora. L'uscita anticipata e l'entrata posticipata in orari non previsti consentite dal presente regolamento, sono autorizzate soltanto in presenza di **comprovate e certificate necessità** rese note preventivamente dalla famiglia al CAED o alla sua vicaria via mail (vicepresidelicei@mauxroma.edu.it) entro la mattina (ore 13.00) del giorno prima.
In ogni caso l'alunno minorenni uscirà solamente in presenza del genitore e mai da solo.
- b) In caso di UA non sarà consentito il rientro in classe nella stessa giornata.
- a) Non sono consentite **più di 15 entrate/uscite fuori orario** nell'arco dell'anno (sempre nel rispetto della scansione oraria). Superato il limite delle 15 **entrate posticipate** o **uscite anticipate** nell'anno, sarà possibile l'entrata o l'uscita solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. In mancanza del verificarsi di questa condizione lo studente non sarà ammesso in classe e in alternativa potrà restare nei locali scolastici in una sala opportuna (indicata di volta in volta dalla vicaria del CAED per tutta la durata delle lezioni.) In sede di consiglio di classe l'alunno verrà penalizzato con l'abbassamento **di un punto sul voto di condotta** che merita.
- c)
- d) Dopo la quindicesima uscita anticipata o entrata posticipata sarà possibile l'entrata o l'uscita solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci anche per i maggiorenni. In mancanza del verificarsi di questa condizione lo studente non sarà ammesso in classe e in alternativa potrà restare nei locali scolastici in una sala opportuna.

ART. 4 – RITARDI

- b) Dal giorno 12/11/2024 verrà annotato dal coordinatore di classe **un Richiamo Disciplinare agli alunni che raggiungeranno il sesto ritardo Breve.**
- c) Data l'estrema delicatezza di tutta questa materia che investe responsabilità di carattere giuridico, l'Istituto si riserva ogni accertamento su assenze, ritardi e relative dichiarazioni, decidendo circa la loro regolarità. In casi particolari i consigli di classe potranno valutare le deroghe al superamento del limite con riferimento ai criteri di cui al successivo art.5 lett.e.

ART. 5 - OBBLIGO DI FREQUENZA

- a) Ai fini della **validità dell'anno scolastico**, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. (art.14, comma 7 DPR 122/2009 – Regolamento sulla valutazione).
- b) La base di riferimento per la determinazione del **limite minimo di presenze** è il monte ore annuale delle lezioni curriculari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione (CM 20 del 4 marzo 2011 ed eventuali Deroghe art.14, comma 7 del Regolamento).
- c) In base al DM 489/2001, nei commi 5 e 6 dell'art.2, nel corso dell'anno scolastico il CAED è tenuto a verificare periodicamente la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo scolastico e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze. In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico, chiarisce il comma 6, il CAED è tenuto, sentiti i Consigli di classe, ad assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di istruzione. In caso di persistenza delle assenze lo stesso CAED provvede ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure specificate nel comma 4, articolo 2, del DM 489/2001: "Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo". In presenza di soggetti a rischio dispersione, il CAED è tenuto a convocare tempestivamente la famiglia del minore per chiarire le responsabilità dei genitori in ordine all'adempimento dell'obbligo scolastico. Il Sindaco è l'unica autorità che può sanzionare i genitori o il tutore del minore, salvo casi gravi nei quali può essere coinvolto il giudice minorile, pertanto è a lui che devono pervenire dagli altri soggetti deputati al controllo le segnalazioni di eventuali evasioni.
- d) Data l'importanza e l'estrema delicatezza di tutta questa materia, che investe responsabilità anche di carattere giuridico, l'Istituto si riserva ogni accertamento sulle assenze e relative dichiarazioni, decidendo caso per caso circa la loro regolarità. Per assenze prolungate o frequenti l'Istituto chiede notizie alla famiglia. I docenti coordinatori di ogni classe segnalano in Presidenza i casi di assenze troppo numerose o che ritengono non avere fondate motivazioni. Il numero di assenze influisce sul voto di condotta e sul credito scolastico con criteri stabiliti dal Collegio Docenti (*vedi allegato al presente regolamento del 14 marzo 2024*).
- e) **Deroghe.** Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Di seguito i casi per cui il Consiglio di Classe può approvare la deroga:
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati, ricovero ospedaliero e per successiva convalescenza, assenze per terapie mediche, assenze per malattia con convalescenza in casa. Tali assenze vanno attestate con certificazione medica o della struttura ospedaliera.
 - Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.
 - Percorsi personalizzati che prevedono una frequenza ridotta per alunni con disabilità certificati.
 - Particolari situazioni familiari particolarmente gravi o che hanno visto anche l'intervento dei Servizi Sociali dell'Ente locale e/o educatori e che hanno comportato una limitata frequenza scolastica.
 - Alunni stranieri che si iscrivono ad anno scolastico iniziato senza documentazione pregressa.
 - Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano ad esempio il sabato come giorno di riposo.
 - Assenze per donazione di sangue.
 - Assenze per partecipazioni ad attività formative o a concorsi organizzati da soggetti esterni alla scuola che siano documentabili concordati con il CAED;
 - Test di ingresso con le Università.
- f) Sarà compito del Consiglio di Classe verificare, durante lo scrutinio, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste da questo

regolamento, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Classe liceale	PRIME	SECONDE	TERZE	QUARTE	QUINTE
Orario Settimanale	30	30	32	32	32
Giorni di scuola nell'anno	171	171	171	171	171
Ore annue (x33 sett.)	990	990	1056	1056	1056
Sabati didattici	+40	+40	+40	+40	+40
Giorni nell'anno + sabati didattici	171+9=180	171+9=180	171+9=180	171+9=180	171+9=180
Avviso al 20% in ore	206	206	215	215	215
Limite ASSENZE 25% in ore	258	258	274	274	274
Avviso al 20% in giorni	36	36	34	34	34
Limite ASSENZE 25% in giorni	45	45	45	45	45

- g) Qualora il limite delle assenze per ore e giorni superasse le percentuali descritte lo studente non sarà scrutinato alla fine dell'anno e di conseguenza non sarà ammesso alla classe successiva. Le ore di assenza e le ore effettivamente svolte sono documentate nel registro scolastico.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

- a) Lo studente iniziata la lezione si siede al banco e qualora gli sia stato assegnato un posto dal Coordinatore, lo mantiene come riportato sulla **piantina di classe**.
- b) In nessun caso è consentito **consumare cibi e bevande nella propria aula**, nei corridoi o negli spazi della scuola durante l'orario delle lezioni, tranne al momento della ricreazione. Gli alunni possono far uso di acqua minerale bevendola solo nei cambi d'ora oppure, solo per effettiva necessità, durante le ore di lezione previa richiesta fatta al docente.
- c) Il personale scolastico non può somministrare **medicinali** per nessun motivo. Gli studenti possono far uso proprio di medicinali solo per seri motivi di salute, avvisando comunque il docente presente in classe, previo consenso del genitore (se minorenni). Gli alunni non sono autorizzati a fare uso di medicinali richiesti ad altri compagni.
- d) **Al cambio dell'ora**, tutti gli studenti rimangono in classe in attesa del docente dell'ora successiva. Per ragioni di prudenza e di opportunità, in nessuna occasione l'alunno si deve sporgere dalle finestre dell'edificio o sul vano delle scale.
- e) Gli alunni non si possono allontanare per alcun motivo dall'Istituto, non possono ricevere visite da parte di persone estranee.
- f) Durante le lezioni, lo studente non esce dall'aula, salvo effettive necessità e previa autorizzazione del docente in aula. Qualora gli alunni avessero bisogno, per seri motivi, di trattenerli fuori dalla classe durante le ore di lezione (malessere o confronto con un docente), dovranno comunicarlo all'insegnante che si trova in classe.
- g) L'uso delle **aule speciali** è disciplinato da specifici regolamenti esposti nei relativi ambienti. In ogni caso l'accesso alle aule speciali è consentito agli studenti solo alla presenza di un docente responsabile. Gli studenti, accompagnati dal docente, effettuano i trasferimenti verso la palestra o le aule speciali in modo sollecito e ordinato ed evitano di disturbare le lezioni in corso. È proibito correre per scale e corridoi.
- h) Per rispettare lo svolgimento delle lezioni, gli alunni potranno **NON POTRANNO usufruire dei servizi igienici in QUARTA ORA**, salvo in presenza di certificati e comprovati motivi medico-sanitari.
- i) Il personale collaboratore non può accettare oggetti dai genitori per la consegna ai propri figli, durante la mattinata di lezione.
- j) Nel caso d'improvvisa indisposizione, l'allievo potrà uscire di classe con l'autorizzazione dell'insegnante per recarsi in **infermeria** (eventualmente assistito dal personale scolastico) per un tempo breve. Se necessario, il CAED o la sua vicaria provvederanno ad avvisare la famiglia.
- k) Qualora si presenti la necessità di avviare un alunno al Pronto Soccorso verrà espletato un immediato tentativo di contatto telefonico con uno dei genitori. In caso di mancato reperimento dei Genitori o di chi ne fa le veci (presso i recapiti depositati in Segreteria della Scuola), di fronte a situazioni di oggettiva urgenza, il CAED contatta il SN 118 e si impegna attraverso personale da lei delegato ad assistere l'alunno fino all'arrivo dei familiari.

- l) **Le lezioni termineranno**, di regola, secondo quanto previsto per ciascuna classe dall'orario generale. In situazioni il CAED può disporre l'entrata posticipata o l'uscita anticipata; di ciò sarà data preventiva comunicazione agli studenti e alle famiglie tramite registro elettronico.

ART. 7 - LA RICREAZIONE

- a) **La ricreazione** ha la durata di venti minuti, si svolge **nel cortile** e nel porticato della scuola. Durante l'intervallo gli alunni non possono trattenersi nelle aule senza che ci sia la vigilanza di un insegnante e solo se strettamente necessario.
- b) Alle 11.10 suona la campana di fine ricreazione ed i ragazzi rientrano in classe autonomamente. Alle 11.15 massimo, inizia la lezione e chi è in ritardo diventa suscettibile di richiamo disciplinare
- c) È fatto obbligo a ciascun docente di prestare l'attività di assistenza in cortile durante la ricreazione secondo uno schema di turnazione predisposto dalla vicepreside.
- d) Nel tempo nella ricreazione agli alunni è consentito l'accesso allo **sportello della segreteria**.

ART. 8 - RISPETTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI E DELLE COSE

“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola” (D.P.R. 249/1998 Art.3 Comma 6) “Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola” (D.P.R. 249/1998 Art. 3 Comma 5).

- a) Lo studente **non imbratta** banchi, sedie, muri o altro con scritte o segni di alcun genere.
- b) Lo studente **risarcisce** i danni, anche involontari, causati agli arredi e alle attrezzature scolastiche. **Le sanzioni sono ispirate al principio della riparazione del danno**. L'applicazione delle sanzioni non esclude per lo studente responsabile, l'obbligo di restituzione o di risarcimento dei danni arrecati, anche a terzi. La mancata restituzione o il mancato risarcimento dei danni qualora perdurino successivamente all'irrogazione della sanzione disciplinare, costituiscono mancanza disciplinare. **Nel caso in cui non ci sia un dichiarato responsabile, il danno sarà ripartito tra l'intera classe o scolaresca a seconda dei casi**.
- c) Le strutture e le attrezzature della Scuola possono essere utilizzate fuori dall'orario delle lezioni solo in caso di necessità ed in presenza di un insegnante.
- d) L'uso **dell'ascensore** è consentito agli alunni (accompagnati da un adulto), **solo in caso di infortunio debitamente certificato** e previa autorizzazione del CAED.
- e) L'alunno può accedere **all'Aula per l'uso dei Media** solo se accompagnato o assistito da un docente o altro educatore autorizzato; non è possibile scaricare programmi, accedere ad Internet, chattare, stampare elaborati personali senza l'autorizzazione del docente/educatore.
- f) Cinque minuti prima della fine dell'ultima ora di lezione verrà chiesto agli alunni di lasciare ordinata e pulita l'aula. Se ciò non avviene, dopo il terzo avviso, la classe verrà trattenuta oltre l'orario scolastico per il riordino della stessa.
- g) Gli studenti, essendo responsabili degli oggetti di loro proprietà, procurano di custodirli con la massima attenzione, inoltre non sottraggono, né danneggiano, né alterano in alcun modo gli oggetti di proprietà altrui.
- h) L'alunno può accedere in **palestra** e utilizzare le attrezzature solo se accompagnato o assistito da un docente o altro educatore autorizzato; si richiede di non portare oggetti di valore e/o denaro; di lasciare ordinati e puliti spogliatoi e servizi; di indossare la **divisa sportiva della scuola** prevista dal Regolamento d'Istituto e calzature adeguate; **di usufruire dei servizi prima di fare ritorno in classe**.
- i) **Nessuna responsabilità è a carico della Scuola per oggetti smarriti o lasciati incustoditi dagli alunni**.

ART. 9 - USO DEGLI SMARTPHONE E DISPOSITIVI ELETTRONICI

- a) Di norma è vietato utilizzare il cellulare per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'edificio scolastico.
- b) La mattina all'entrata in classe il cellulare verrà depositato da ciascun alunno in un apposito contenitore custodito dal personale scolastico.

- c) Il dispositivo verrà restituito al legittimo possessore prima del suono della campanella di uscita.
- d) La trasgressione della norma relativa all'uso improprio dei dispositivi elettronici può prevedere il ritiro degli stessi da parte del docente e un richiamo disciplinare. I dispositivi ritirati verranno restituiti dal CAED o dalla sua Vicaria esclusivamente ai genitori del possessore anche se maggiorenne.
- e) Durante le lezioni, lo smartphone non può essere utilizzato nemmeno come calcolatrice o come palmare, non è inoltre consentito l'uso di dispositivi elettronici durante le lezioni (pc portatile, tablet, smart watch, I-pod, airpods, mp3 e simili) tranne esplicito consenso del docente motivato da esigenze didattiche. In questi casi, comunque, non si possono usare dispositivi diversi da quelli richiesti dall'insegnante.
- f) In caso di importanti esigenze i singoli studenti, autorizzati dal CAED o dalla sua Vicaria, possono utilizzare il device digitale, per il tempo a loro strettamente necessario.

Gli alunni hanno il DIVIETO ASSOLUTO all'interno della scuola di:

- Ricaricare i dispositivi elettronici in classe.
- Utilizzare auricolari, anche spenti o scollegati.
- **Scattare foto, realizzare filmati ed effettuare registrazioni vocali** all'interno dell'aula e della scuola e di diffondere eventuali foto, filmati e registrazioni vocali in rete (Facebook, WhatsApp e altro). Esso trova il suo fondamento nelle Leggi dello Stato che tutelano e difendono i diritti, la privacy, l'immagine e il buon nome delle persone e delle Istituzioni, tra cui la Scuola. (Cfr. direttiva 104 del 30/11/2007). Gli alunni sono obbligati al rispetto di tutte le disposizioni sopra riportate sia all'interno dell'Istituto che durante le attività in ambienti esterni.
- h) Qualora fosse chiaramente dimostrabile che un **comito in classe sia stato scaricato e copiato** mediante l'ausilio del web, si provvederà a sanzionare l'alunno **annullando l'elaborato** e classificandolo con una valutazione gravemente insufficiente, senza possibilità di recupero.
- i) l'uso degli smartphone è vietato anche durante le uscite, visite culturali, ritiri e altre attività svolte in ambienti esterni all'Istituto, tranne esplicito consenso del docente.

ART. 10 - RISPETTO DELLA PROPRIA PERSONA E DEGLI ALTRI

“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi”. (D.P.R. 24.6.1998 Art. 3 comma 2)

- a. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto. All'allievo è richiesto di evitare aggressività, parole offensive o volgari, anche attraverso social-network. L'allievo deve rispettare il lavoro dei compagni, degli insegnanti e del personale. La mancata osservazione di quanto sopra specificato **inciderà direttamente sull'attribuzione del voto di condotta**.
- b. Lo studente si comporta educatamente, evita ogni tipo di aggressività fisica o di offesa verbale, non reagisce alle offese, ma si rivolge al personale responsabile. Non pronuncia nella maniera più assoluta parolacce, **né bestemmia**. La mancata osservanza di quanto sopra specificato **verrà segnalata alla famiglia e inciderà direttamente sull'attribuzione del voto di condotta. In particolare in caso di imprecazione o bestemmia, lo studente verrà immediatamente allontanato dalla scuola, previo avviso alla famiglia, per il resto della giornata scolastica e con la sospensione disciplinare per il giorno successivo**.
- c. È assolutamente vietato introdurre riviste, libri o qualunque altro **materiale offensivo** della dignità della persona e contrario al quadro di valori proposto dalla Scuola.
- d. **L'abbigliamento e l'acconciatura** devono essere sobri e del tutto consoni all'ambiente scolastico e alle sue finalità, non è consentito indossare:
 - per le ragazze: canotte, top, crop-top, camicie e maglie con spalle troppo scoperte, con evidenti scollature e trasparenze, con frasi o disegni inappropriati all'ambiente educativo-scolastico, abiti aderenti, pantaloni attillati che non siano abbinati ad una maglia che ne copra le aderenze, pantaloni e gonne a vita bassa, sopra il ginocchio o con strappi.
 - per i ragazzi: camicie e maglie senza maniche e con frasi o disegni inappropriati all'ambiente educativo-scolastico, pantaloni corti e sopra il ginocchio, a vita bassa o con evidenti strappi.
- b) Pertanto, è **vietato** partecipare alle lezioni con abiti non adeguati all'ambiente scolastico, in caso contrario **gli alunni non potranno essere ammessi a scuola e saranno contattati i genitori per la**

richiesta di un “cambio abbigliamento”. In casi particolari, il CAED o la sua Vicaria hanno facoltà di chiedere all’allievo di adeguarsi immediatamente a tale regola o può convocare il genitore (o chi ne fa le veci).

- c) La disciplina di Scienze Motorie richiede obbligatoriamente l’uso della divisa scolastica acquistabile dal fornitore scolastico e di **scarpe adeguate** all’attività sportiva. La divisa questa deve essere esclusivamente ad uso personale (si consiglia di contrassegnarla con un simbolo di riconoscimento). In alternativa vi è la possibilità di utilizzare le felpe di vari colori con il logo “SMA”.

ART. 11 - DIVIETO DI FUMO E USO DI BEVANDE ALCOLICHE

- a. **È vietato fumare** (anche sigarette elettroniche) in tutti gli ambienti scolastici (Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, art. 4, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8 Novembre 2013, n. 128) compresi gli spazi aperti, durante le uscite, le visite culturali, i ritiri e altre attività svolte in orario scolastico ed extrascolastico. La mancata osservanza di quanto sopra specificato **inciderà direttamente sull’attribuzione del voto di condotta.**
- a. È assolutamente **vietato**, anche ai maggiorenni, introdurre o consumare all’interno dell’Istituto sostanze **alcoliche o stupefacenti**. La mancata osservanza di quanto sopra specificato **verrà segnalata alla famiglia e inciderà direttamente sull’attribuzione del voto di condotta. In particolare in caso di comprovato possesso di sostanze vietate lo studente sarà immediatamente allontanato dalla scuola, previo avviso alla famiglia, per il resto della giornata scolastica e con la sospensione disciplinare per il giorno successivo.**
- b. Nei casi più gravi e/o recidivi, il mancato rispetto delle suddette regole comportamentali prevede l’informativa ai competenti organi Giudiziari e di Pubblica Sicurezza

ART. 12 - STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE

- a. La Scuola garantisce l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti.
- b. Il rappresentante di classe, eletto democraticamente all’inizio di ogni anno scolastico:
- Ha un impegno scolastico serio e costante.
 - Rispetta il Progetto Educativo della scuola.
 - È capace di autocontrollo e rispetta il regolamento.
 - Ha buone attitudini alla collaborazione e all’animazione e riesce a coinvolgere i propri compagni.
 - Ha idee da proporre e accetta le idee degli altri.
 - È capace di comunicare.
 - Si mette in discussione e riconosce i propri limiti.
 - Pianifica e programma ciò che vuole proporre.
 - Riesce a gestire gruppi e assemblee di classe
 - Riesce a farsi aiutare dai compagni.
 - Sa mettersi in gioco.
- c. I rappresentanti di classe, eletti democraticamente all’inizio di ogni anno scolastico, collaborano positivamente con tutti i membri della comunità educativa, partecipano alle esperienze di formazione proposte dalla Scuola, si impegnano nell’animazione dei loro coetanei e si fanno interpreti dei vari problemi della classe.
- d. L’alunno rappresentante di classe, che **non rispetti le regole comportamentali fissate, oppure che ottenga sette come voto di condotta** al termine del trimestre, decade dalla carica rappresentativa (e in suo luogo verrà eletto dalla classe un nuovo rappresentante degli studenti). Inoltre, l’alunno che al termine dell’anno scolastico abbia conseguito sette come voto di condotta non potrà, nell’anno scolastico successivo, essere eletto come rappresentante di classe.
- e. Le assemblee di classe, composte da tutti gli alunni di una classe, sono convocate dai rappresentanti di classe, previa autorizzazione dell’ordine del giorno da parte del CAED; l’ordine del giorno deve essere presentato al Caed tre giorni prima. Il coordinatore di classe, o un altro insegnante, possono assistere a tali incontri al fine di contribuire all’efficacia educativa della riunione in un dialogo serio e costruttivo. I rappresentanti di classe hanno l’obbligo, per ciascuna assemblea, di redigerne il verbale e di consegnarlo al CAED entro tre giorni.

- f. Sono previste anche assemblee di Istituto convocate dai rappresentanti degli studenti al consiglio della Scuola secondo le modalità descritte per l'Assemblea di classe.
- g. Gli alunni e le famiglie hanno possibilità di conferire con IL CAED ogni volta che lo desiderano previo invio di una mail. La stessa norma vale per la Direttrice e per il singolo Docente. Inoltre, per le famiglie è previsto il colloquio con i docenti come da calendario, reso pubblico alle famiglie.
- h. I genitori rappresentanti possono convocare riunioni di classe presentando una richiesta scritta al CAED almeno cinque giorni prima con l'ordine del giorno, l'orario e il luogo di convocazione.
- i. Per alunni e genitori nel corso dell'intero anno scolastico, vi è inoltre la possibilità di accedere periodicamente allo sportello di ascolto Psicologico.

ART. 13 - SINTESI DEI PROVVEDIMENTI

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

- a) richiamo verbale
- b) RICHIAMO scritto sul registro di classe è previsto per le effrazioni del regolamento di lieve entità (per es. scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo durante le lezioni; mancanze nei doveri di diligenza e puntualità; abbigliamento poco decoroso; ecc.). Tali RICHIAMI, pertanto, non sono vevoli per una richiesta di convocazione di seduta straordinaria del consiglio di classe per eventuali sanzioni disciplinari.
- c) nota disciplinare del Coordinatore di classe al raggiungimento di tre richiami di natura disciplinare.
- d) nota disciplinare irrogata dal docente o dal CAED. La nota è prevista direttamente in casi di particolare gravità, sentito il CAED. Il richiamo scritto sanziona per esempio le scorrettezze gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; il disturbo reiterato durante le lezioni; la copiatura durante le verifiche; le mancanze reiterate ai doveri di diligenza e puntualità; il reiterato abbigliamento indecoroso; le violazioni alle norme di sicurezza; contravvenzione alle norme sul fumo; il linguaggio volgare, ingiurioso e diffamatorio; l'uso del cellulare, degli smartwatch; qualunque tipo di violenza che leda la dignità della persona; mancanza di rispetto nei confronti di chiunque. A seguito della nota disciplinare il CAED, laddove lo ritenga opportuno, potrà decidere se avviare un procedimento disciplinare convocando l'organo deputato in base alla gravità dell'effrazione.
- e) riparazione del danno;
- f) sospensione disciplinare del CAED al raggiungimento di tre note disciplinari.
- g) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni per violenza intenzionale; offese gravi alla dignità della persona, linguaggio imprecante; possesso o uso di stupefacenti; atti che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa; atti vandalici; atti di bullismo o cyberbullismo;
- h) esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni. Queste sono le sanzioni accessorie che il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto potrà irrogare per comportamenti reiterati e voti di condotta inferiori all'8.
- i) sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni quando sia evidente il rifiuto sistematico e categorico del progetto educativo dell'Istituto, per mancanze particolarmente gravi (bestemmia, immoralità, furto, spaccio di droghe, manifestazioni di violenza), per gravi mancanze nei confronti del personale docente o non docente della scuola, grave lesione al buon nome della scuola;
- j) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- k) esclusione dallo scrutinio finale anche per superamento della percentuale di assenze consentite;
- l) non ammissione all'Esame di Stato.

Il comportamento costituente mancanza disciplinare viene prontamente contestato allo studente responsabile, nel caso di gravi mancanze e di comportamenti che possono comportare come sanzione la sospensione temporanea o l'espulsione dalla scuola, il CAED convoca il Consiglio di classe allargato per ascoltare le ragioni dello studente e valutare l'assegnazione della sanzione disciplinare. In caso di atti e comportamenti che violano le norme del codice penale, il Gestore dell'Istituto ha altresì l'obbligo di

provvedere tempestivamente alla denuncia alla competente autorità ed a informare la famiglia e il Consiglio di classe dello studente stesso.

Art. 14 - PROCEDURE DEI PROVVEDIMENTI

a) Forma e modalità di contestazione dell'addebito e di attuazione del contraddittorio.

Nel caso di sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica le mancanze lievi sono immediatamente contestate dal docente mediante richiamo verbale, richiamo scritto o nota disciplinare. Le mancanze più gravi di competenza del CAED sono invece contestate in forma scritta; il provvedimento di contestazione è accompagnato da notifica di convocazione per l'audizione dello studente, instaurata in contraddittorio per l'accertamento dei fatti.

Nel caso in cui il CAED ravveda elementi di gravità tale da paventare l'allontanamento dalla comunità scolastica, prima della convocazione del Consiglio di classe provvede a sentire le ragioni dello studente, della famiglia, di eventuali testimoni. Dopodiché invia la contestazione scritta dell'addebito e notifica la convocazione per l'audizione in contraddittorio che dovrà avvenire direttamente davanti al Consiglio di classe o mediante memorie scritte, prima, comunque, di ogni deliberazione sulle sanzioni. Se il Consiglio, a sua volta, ritiene opportuna una sanzione superiore ai 15 giorni, deve deliberare la proposta e, per il tramite del CAED, trasmette gli atti al Consiglio di Istituto. In ogni caso resta inteso che l'istruttoria instaurata in contraddittorio prevede l'audizione dello studente anche in presenza di eventuali testimoni e dei genitori, se minorenni.

b) Chiusura del procedimento.

L'Organo competente (CAED, Consiglio di classe o Consiglio di istituto, a seconda dei casi), una volta acquisiti gli atti, provvede a deliberare l'assoluzione dello studente o l'irrogazione della sanzione con giudizio motivato. Il CAED emette infine il decreto di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione, accertandosi della presenza di tutte le fasi previste. Il provvedimento è immediatamente notificato all'interessato o ai genitori, se minorenni. La sanzione può essere dichiarata immediatamente esecutiva dopo la notifica anche prima della scadenza dei termini per l'impugnazione.

c) Attività alternativa/Commutazione della pena.

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il CAED individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica da proporre allo studente sanzionato. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. Nel periodo di allontanamento dalla scuola, superiore ai 10 giorni, il Coordinatore di Classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e gli esercenti la potestà genitoriale nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

d) Sanzione accessoria.

In tutti i casi di inflizione di sanzione di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il Consiglio di Classe delibera, altresì, la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni. Ovviamente, qualora vi siano motivi di particolare opportunità la sanzione accessoria può non essere applicata.

e) Impugnazioni (art. 2 del D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007).

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) all'Organo di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione al destinatario. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora questo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

f) In caso di atti e comportamenti che violino le norme del codice penale, il Gestore dell'Istituto ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alla competente autorità ed a informare la famiglia e il Consiglio di classe dello studente stesso.

Art. 15 - ORGANO DI GARANZIA

- a) Presso il Consiglio d'Istituto è costituito l'Organo di garanzia. Tale organo è composto dalla DIRETTRICE dell'Istituto, dal CAED, da un docente designato, da due rappresentanti eletti tra i genitori e gli studenti.
- b) L'organo di Garanzia è presieduto dalla DIRETTRICE e dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
- c) Alla DIRETTRICE sono rivolti i ricorsi contro le decisioni della Direzione, degli insegnanti e del Consiglio di classe. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro dieci giorni successivi al ricorso.
- d) Il Consiglio di garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- e) Il Presidente, acquisito il fascicolo disciplinare, convoca l'Organo di Garanzia Interno che procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo disciplinare, del ricorso, di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il ricorso. Lo studente sanzionato è chiamato a partecipare e possono, altresì, intervenire anche gli esercenti la potestà genitoriale qualora lo studente sia minorenne. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
- f) Non è prevista discussione orale in quanto il procedimento è di natura camerale. Per motivi eccezionali (ritrovamento di nuovi elementi probatori che non potevano essere conosciuti in occasione del procedimento celebrato dinanzi il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e quant'altro) gli interessati possono richiedere di essere nuovamente ascoltati. In questo caso il Presidente comunica l'assenso o meno a quanto richiesto, dopo avere sentito i componenti dell'Organo di Garanzia Interno appositamente convocati e comunica la decisione agli interessati

ART. 16 - SANZIONI DISCIPLINARI

16.1. SANZIONI DISCIPLINARI LIEVI O CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A 15 GIORNI (DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)			
Mancanze disciplinari	Sanzione	Sanzione in caso di reiterazione o di mancanza grave	Organo competente
A. Ritardi sistematici.	Richiamo	RICHIAMO su registro ogni 6 ritardi brevi , obbligo di firma del genitore dopo 8 ritardi brevi nel trimestre e 12 nel pentamestre. Al superamento della 15° entrata/uscita fuori orario ,obbligo di accompagnamento dello studente da parte di un genitore	Coordinatore di classe
B. Ritardi e assenze non giustificati.	Richiamo verbale	RICHIAMO scritto sul Registro dopo trenta giorni.	Coordinatore di classe
C. Abbigliamento poco decoroso e/o non adatto all'ambiente.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente
	Richiamo scritto		CAED
D. Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente
	Richiamo scritto		CAED
E. Negligenza abituale nella partecipazione alla attività	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente

didattica: non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni, rifiuto di svolgere i compiti assegnati.	Richiamo scritto		Coordinatore di classe
F. Assunzione di comportamenti che mettono a repentaglio la propria ed altrui sicurezza.	Richiamo verbale	Nota disciplinare. Risarcimento del danno.	Docente - CAED
G. Assunzione di comportamenti oppositivi nei confronti dei docenti e palese rifiuto del dialogo educativo	Richiamo verbale	Nota disciplinare. Risarcimento del danno.	Docente - CAED
	Richiamo scritto	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
H. Uso improprio del cellulare e/o altri dispositivi (airpods e smartwatch) . Falsificazione della firma del genitore/tutore.	Richiamo verbale	RICHIAMO scritto sul Registro con eventuale ritiro del secondo dispositivo	Docente Caed o Vicecaed per la riconsegna del dispositivo
		Nota disciplinare fino a 15 giorni	CAED
I. Uscita non autorizzata dall'aula.	Richiamo scritto	Sospensione fino a 15 giorni	Docente - CAED
	Nota disciplinare		Consiglio di Classe
L. Danneggiamento o sottrazione di oggetti altrui.	Richiamo scritto	Nota disciplinare - Risarcimento del danno	Docente - CAED
	Risarcimento del danno	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
M. Uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico o offensivo nei confronti di terzi.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente - CAED
	Richiamo scritto	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
N. Bestemmia.	Nota disciplinare - Sospensione di un giorno		Docente - CAED
	Sospensione fino a 15 giorni		Consiglio di Classe
O. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	Richiamo scritto	Nota disciplinare	Docente
		Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
P. Fumo di sigaretta anche elettronica	Richiamo scritto	Nota disciplinare	Docente - CAED
	Multa da € 27,50 a € 275,00.	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
Q. Effettuazione e/o diffusione di riprese audiovisive non autorizzate.	Richiamo scritto	Nota disciplinare	Docente - CAED
	Sospensione fino a 15 giorni		Consiglio di Classe
R. Inosservanza delle norme di sicurezza o di una direttiva ricevuta dal personale dell'Istituto	Richiamo scritto	Nota disciplinare	Docente - CAED
	Nota disciplinare	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
S. Uso di sostanze stupefacenti o alcoliche	Nota disciplinare - Sospensione di un giorno		Docente - CAED
	Sospensione fino a 15 giorni		Consiglio di Classe
T. Atti di bullismo, cyberbullismo e sexting (anche a distanza in ambiente digitale) e atteggiamenti intimidatori verso gli altri. Atteggiamenti ed espressioni di discriminazione e razzismo.	Nota disciplinare		Docente - CAED
	Sospensione fino a 15 giorni	Sospensione superiore ai 15 giorni	Consiglio di Classe - Consiglio di Istituto
U. Ogni comportamento che configuri una fattispecie di reato contemplata nel codice penale, operato anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, ivi compresi quelli digitali, viene sanzionata, fatto salvo quanto specificato nei successivi tre punti, con la sospensione da uno a quindici giorni.			

16.2. SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE 15 GIORNI (DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)

Tali sanzioni vengono applicate qualora siano stati commessi, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, ivi compresi quelli digitali, "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); o qualora il fatto commesso abbia "tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto". In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo" (Nota 31.7.2008, p. 4).

16.3. SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)

Tali sanzioni vengono applicate qualora ricorrano "situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale"; e "qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico" (Nota 31.7.2008, p. 5). Detti comportamenti possono essere messi in opera anche mediante qualsiasi strumento di comunicazione a distanza, dal telefono agli strumenti digitali.

16.4. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)

Tali sanzioni vengono applicate relativamente ai "casi più gravi" di quelli per i quali si è adottato l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, di fronte "al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate" (Nota 31.7.2008, p. 5). Detti comportamenti possono essere messi in opera anche mediante qualsiasi strumento di comunicazione a distanza, dal telefono agli strumenti digitali.

Art. 17 - La Conciliazione prima della seduta disciplinare

- a) Nei casi di infrazioni disciplinari per le quali si ravvisa la possibilità dell'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai tre giorni, lo studente può attivare la procedura della conciliazione fino a 3 giorni prima della seduta del Consiglio di Classe in composizione disciplinare.
- b) Non possono chiedere l'attivazione della procedura della conciliazione gli studenti che ne abbiano già usufruito.
- c) Nel caso di studente minorenni, la procedura della conciliazione deve essere richiesta anche dagli esercenti la potestà genitoriale.
- d) La DIRETTRICE, acquisita la richiesta, individua un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, alla gravità della infrazione disciplinare commessa ed accertata.
- e) L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenni, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo col consenso degli esercenti la potestà genitoriale.
- f) Acquisita l'accettazione, il CAED ordina l'annotazione di una ammonizione/diffida scritta sul Registro di classe.

Art. 18 - IL risarcimento del danno

- a) Alla irrogazione delle sanzioni disciplinari può aggiungersi, altresì, l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:
 - chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
 - nel caso in cui il responsabile o i responsabili di danni a suppellettili di una classe non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, in quanto spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
 - nel caso che una classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti

estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le seguenti specificazioni:

- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
 - altrettanto dicasi per i danni inflitti durante i viaggi di istruzione o le visite didattiche;
 - qualora i danni riguardino spazi collettivi quali l'atrio e cortile, sarà l'intera comunità scolastica ad assumersi l'onere del risarcimento,
- b) L'Amministratore in accordo con il CAED stima i danni verificatisi e quest'ultimo comunica formalmente agli studenti interessati e agli esercenti la potestà genitoriale la richiesta di risarcimento per la somma spettante.
- c) Laddove sia possibile, a giudizio del CAED, gli studenti che si rendano disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza, possono eseguire piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere.

Art. 19 - Recepimento L. 150/2024

La revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati, legge n. 150 del 1 ottobre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 31 ottobre 2024.

Il testo modifica il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 in più punti, e relativamente al triennio della scuola secondaria di II grado. All'articolo 13, comma 2, lettera d):

1. dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;*
2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;*
3. all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente: *«2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».*

In sintesi:

- il voto di comportamento andrà riferito a **tutto l'anno scolastico**
- voto inferiore a 6/10 comporta la **non ammissione agli Esami di Stato**
- voto pari a 6/10 comporta un **"debito" da colmare in sede di colloquio dell'Esame di Stato** con un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (rimane da capire se anche questa parte sarà oggetto di valutazione nella griglia ed eventualmente che peso potrà avere ai fini del voto complessivo).

Art. 20 - Norma finale

Eventuali modifiche di questo regolamento sono deliberate dalla DIRETTRICE e dal Consiglio dell'Ente, sentito il parere del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara efficace e completa dei contenuti del presente regolamento.